

Roma, 9 aprile 2020
prot. 44

Oggetto: proposta di emendamenti. –

La scrivente Federazione, in quanto Ente esponenziale degli interessi dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione che svolgono significative attività amministrative e commerciali riferite al governo delle aree di sviluppo industriale, con la presente, in primo luogo significa quanto noto e cioè la contingente difficoltà degli Enti rappresentati a svolgere le funzioni istituzionali – tanto quelle amministrative, quanto quelle commerciali e industriali – occasionata dalla applicazione delle misure giustamente imposte dal Governo per il contenimento del Virus Covid – 19.

Tuttavia, dall'esame dei provvedimenti Governativi e, in special modo, dall'esame del D.L. 18 – 20 c.d. Decreto Cura Italia, emerge evidente l'inapplicabilità di alcune misure anche ai Consorzi Enti Industriali.

In particolare, è esigenza della categoria qui rappresentata, poter beneficiare tanto degli ammortizzatori sociali introdotto con il cennato decreto – istituto di cui oggi possono fruire le imprese private - quanto delle misure riguardanti la proroga dei termini per gli adempimenti connessi alla presentazione dei bilanci, la sospensione dei mutui e la sospensione delle imposte locali.

Alla luce di tale premessa con l'odierna, in sede di conversione del D.L. 18/20 ovvero nella prossima occasione di decretazione di urgenza, si propone di estendere espressamente anche agli Enti di Industrializzazione, in quanto Enti Pubblici Economici ad un tempo titolari di funzioni e servizi pubblici e di attività commerciali ed industriali, le misure previste dagli articoli:

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro, ivi compresi i ***Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 (nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale) che sono iscritti alla gestione INPS***, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

[...]

Art. 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché ai ***Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 (nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale) non ricadenti nella previsione di cui all'art. 19 del presente decreto***, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

[...]

Art. 43

(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività *dei Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 (nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale)*, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 21

Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. [...];

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

[...]

f) *Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale*

Art. 64

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto *nonché ai Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale*, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 107

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, *e dei Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale*, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

...

...

...

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali e ai *ConSORZI di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 nonché a forme di accorpamento in consorzi/agenzie unici/che regionali dei dei singoli consorzi di sviluppo industriale su base provinciale*, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

...

...

...

*** **

Al contempo si chiede l'introduzione dei seguenti nuovi articoli:

Art. __ (IMU)

I Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 nonché i consorzi/agenzie unici/che regionali che hanno accorpato singoli consorzi provinciali, sono esentati per l'anno 2020 dal versamento dell'IMU sui beni immobili strumentali ai fini istituzionali (sede, impianti depurazione, asili nido, laboratori, fabbricati adibiti a ricerca e formazione...) e sui terreni edificabili di proprietà destinati alla cessione ad aziende industriali. I relativi importi verranno pagati dai citati soggetti mediante una rateazione decennale di pari importo senza interessi o pesi di qualsivoglia natura

Art. __

(Fondo regionale di sostegno rotativo)

"Laddove non provveda lo Stato, è data facoltà alle singole Regioni di istituire un apposito fondo di sostegno regionale (anche a carattere rotativo) in favore dei Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 comma 4 Legge n. 317/1991 nonché i consorzi/agenzie unici/che regionali che hanno accorpato singoli consorzi provinciali finalizzato alla immediata copertura dei mancati incassi al fine di consentire una continuità aziendale che altrimenti verrà compromessa nel giro di poche settimane, individuando altresì le relative coperture."